

Publicato il 21/01/2022

N. 00 ____ 2022 REG. PROV. COLL

N. ____/2020 REG. RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale _____ del 2020, proposto da

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso lo l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, V dei
Portoghesi 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati _____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione prima bis, n. - OMISSIS- 2020, resa tra le parti, concernente il giudizio di inidoneità fisica reso nell'ambito del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale indetto con bando pubblicato nella G.U. 4^a Serie Speciale n. 23 del 22 marzo 2019.

Visto il decreto del Presidente della Sezione n. 3/2022, adottato ai sensi dell'art. 7 bis d. l. 23/07/2021 n. 105, convertito con modificazioni dalla l. 16/09/2021 n. 126, come modificato dall'art. 16, comma 5, del d.l. 30/12/2021 n. 228;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2022 il Cons. Carmelina Addesso e udito per la parte appellata l'Avv. _____;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.La signora -OMISSIS- ha impugnato al TAR Lazio il provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di 3.700 carabinieri in ferma quadriennale, perché ritenuta affetta da “-OMISSIS-di cui alla lettera B

punto I”.

1.1 L’esclusione veniva disposta all’esito di due prelievi eseguiti in data -OMISSIS- da cui risultava un livello di -OMISSIS- ai sensi della lettera B) punto 1 del DM 4 giugno 2014, direttiva riguardante le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

1.2 In considerazione dei risultati sopra indicati, la sig.ra -OMISSIS- si sottoponeva a ulteriori analisi, in data -OMISSIS- (due giorni dopo gli accertamenti concorsuali) e in data -OMISSIS- (una settimana dopo), all’esito delle quali risultavano valori di -OMISSIS- inferiori a -OMISSIS-.

1.3 Alla luce della rilevante discrepanza tra i risultati degli accertamenti concorsuali e quelli delle analisi successivamente eseguite, la candidata adiva il TAR Lazio, chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione e deducendo, da un lato, l’inattendibilità della misurazione effettuata in sede concorsuale e, dall’altro lato, l’illegittimità del secondo accertamento a cui era stata sottoposta in data -OMISSIS-, senza alcuna comunicazione e, quindi, senza poter osservare un digiuno di 10-12 ore, come usualmente prescritto per l’esame del -OMISSIS-.

2. Il TAR, all’esito della verifica (effettuata in data 9/12/2019) che accertava un livello normale di valori ematici, con sentenza n. -OMISSIS-, resa ex art 60 c.p.a, accoglieva il ricorso, con condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio.

3. Con ricorso in appello notificato in data 10 giugno 2020 il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza di primo grado sulla base di un unico motivo di appello con cui lamenta la violazione del principio *tempus regit actum*, in quanto la pronuncia è fondata su una verifica avvenuta in data 9 dicembre 2019, ossia in un momento successivo rispetto all’accertamento disposto in sede concorsuale; deduce, altresì, che a fronte di un giudizio medico

di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di una verifica disposta dal giudice non ha, di per sé, rilievo dirimente, ove non venga acclarato che il primo giudizio era frutto di travisamento o che, comunque, fosse palesemente inattendibile (ad es. per inaffidabilità delle metodiche utilizzate, per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti etc.).

4. In data 3 luglio 2020 si è costituita l'appellata -OMISSIS-, instando per la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

5. All'udienza del 18 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. L'appello è infondato.

7. Dagli atti di causa emerge che il giudizio di non idoneità al servizio espresso dalla commissione sulla base delle due analisi di laboratorio, eseguite a brevissima distanza di tempo l'uno dall'altra (rispettivamente, -OMISSIS-), è palesemente inattendibile, in quanto -OMISSIS-rilevata non trova riscontro né nelle analisi a cui l'appellata si è volontariamente sottoposta nei giorni immediatamente successivi né negli esiti della verifica disposta dal giudice di primo grado.

7.1 Sul punto, giova ricordare che la normativa in materia qualifica come causa di inidoneità non il mero superamento del valore-soglia di -OMISSIS-, ma la presenza di -OMISSIS-, di cui il superamento del suddetto valore rappresenta un mero sintomo.

7.2 L'art. 582 comma 1 lettera b) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*" contempla, al numero 1), tra le "*imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare*" le "*-OMISSIS-*", tra cui "*-OMISSIS-*"

7.3 La direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con D.M. 4 giugno 2014 prevede (lett b n. 1: Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie) che rientrano tra i difetti del -OMISSIS- -OMISSIS-le “-OMISSIS-” e precisa che *“nella valutazione delle -OMISSIS-si terrà conto dei valori di laboratorio (-OMISSIS-o -OMISSIS-a -OMISSIS-) e dei criteri clinico-strumentali (presenza di -OMISSIS-, etc.)”*.

7.4 Dal quadro normativo sopra richiamato emerge che costituiscono causa di inidoneità psico-fisica i difetti di -OMISSIS- -OMISSIS-, rispetto ai quali un valore di -OMISSIS-rappresenta, come sopra osservato, soltanto uno dei parametri di accertamento.

In altri termini, la presenza nel sangue di valori di -OMISSIS- superiori alla soglia indicata nella direttiva tecnica non rileva in sé e per sé come causa di inidoneità, ma unicamente nella misura in cui sia sintomo di un difetto del -OMISSIS-, da accertarsi anche sulla base di ulteriori criteri clinico- strumentali.

7.5 Questa Sezione ha ricordato come lo stesso art 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, nel ricondurre tra le cause di non idoneità al servizio anche i difetti del -OMISSIS- -OMISSIS-, ha cura di precisare che l’inidoneità sussiste *“trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea”*. La norma consente dunque, *“la ripetizione degli accertamenti, del resto ragionevolmente, in quanto il difetto che comporta l’esclusione non è immediatamente identificabile con il superamento del livello di -OMISSIS- nel sangue una tantum, dovendo essere accertato un quadro clinico di difetti del -OMISSIS-, che - evidentemente- non può essere limitato ai risultati di un unico prelievo (o anche ad un secondo se ripetuto in termini troppo ristretti), essendo, peraltro, norma di comune esperienza che gli esami di laboratorio in caso di esito al di fuori dei valori ordinari vadano ripetuti in un congruo lasso temporale”*, sicchè *“è la stessa diagnosi di difetto del -OMISSIS- -OMISSIS-che, a prescindere dalla problematica*

della irripetibilità degli accertamenti, non si può ritenere integrata dall'alterazione dei valori del -OMISSIS- riscontrata il 7 e l'8 ottobre 2019, dovendo essere confermata, almeno con una ripetizione delle analisi, al fine di verificare l'effettiva sussistenza della patologia” (Cons Stato sez. II 7 ottobre 2021 n. 6702).

7.6 Nel caso di specie, i risultati delle due analisi eseguite -OMISSIS- -quest'ultima, peraltro, senza essere accompagnata da alcuna comunicazione preventiva, onde consentire al candidato di presentarsi a stomaco vuoto, circostanza non contestata dall'amministrazione appellante- non solo non sono stati accompagnati da ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi di -OMISSIS- o altro difetto del -OMISSIS- -OMISSIS-, ma contrastano nettamente con i risultati delle analisi a cui la signora -OMISSIS- si è sottoposta a brevissima distanza di tempo, ossia due giorni dopo (-OMISSIS-) e una settimana dopo (-OMISSIS-), rilevando in entrambi i casi valori nella norma.

7.7 Anche la verifica eseguita in data 9 dicembre 2019, ossia un mese dopo gli accertamenti concorsuali, ha confermato la presenza di livelli di -OMISSIS- ampiamente al di sotto del valore soglia e pari a -OMISSIS-.

7.8 Gli elementi istruttori sopra indicati convergono univocamente nel senso dell'inattendibilità del giudizio di inidoneità per -OMISSIS- espresso dalla Commissione di concorso, atteso che, in presenza di una disfunzione -OMISSIS-(richiesta dalla normativa di riferimento ai fini dell'inidoneità), è esclusa qualunque possibilità che i valori ematici rientrino fisiologicamente entro parametri normali nello strettissimo lasso temporale intercorrente tra gli accertamenti concorsuali, da un lato, gli esami a cui si è sottoposta la candidata (due giorni e una settimana) e gli accertamenti disposti in sede di verifica (un mese), dall'altro.

7.9 La palese inaffidabilità dell'esito delle analisi si riverbera inevitabilmente nel vizio di eccesso di potere del giudizio tecnico -discrezionale, vizio che non è sottratto al sindacato del giudice amministrativo, assurgendo a limite

esterno all'insindacabilità e all'infungibilità della valutazione concorsuale.

7.10 Sotto tale profilo, la giurisprudenza amministrativa, richiamata anche dal Ministero appellante, nel sancire l'infungibilità degli accertamenti tecnico-discrezionali delle commissioni di concorso ha precisato che, a fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di una verifica disposta dal giudice può assumere rilievo dirimente solo nei casi in cui sia stato previamente accertato che il primo giudizio è stato conseguenza di un travisamento; o che, altrimenti, esso sia palesemente inattendibile (ad es. per l'inaffidabilità delle metodiche e/o delle strumentazioni utilizzate, o per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti), con la conseguenza che *“una eventuale verifica rettammente disposta in sede giurisdizionale può essere volta ad appurare se la competente Commissione medica nominata dall'Amministrazione in ambito concorsuale abbia adottato una metodologia di analisi corretta; può, quindi, formare oggetto di approfondimento istruttorio l'attendibilità del giudizio; mentre deve escludersi che, con il mezzo della verifica, si possa giungere ad una nuova valutazione dell'idoneità del candidato o, men che meno, si possa consentire a costui di reiterare la prova psico-attitudinale in un contesto individuale, come tale avulso dallo stress prestazionale insito nella prova concorsuale svoltasi in contestualità e in condizioni paritarie con tutti gli altri concorrenti. Il giudizio espresso in sede di verifica non può, quindi, sostituirsi a quello proprio e di spettanza esclusiva dell'Amministrazione bensì soltanto disvelare in via sintomatica l'inattendibilità di quello reso dalla Commissione in sede di concorso ovvero il vizio della funzione ravvisabile, nella specificità del caso, nel travisamento dei fatti dovuto a incompleta rappresentazione degli elementi di valutazione”* (Cons. Stato Sez. II, 7 ottobre 2021 n. 6702; id 30 giugno 2021, n. 4989; id. 11 giugno 2021, n. 4518; id. 12 maggio n. 3675).

7.11 Il giudice di primo grado ha proceduto ad una corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate laddove ha ravvisato nel giudizio di inidoneità il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità sulla scorta degli esiti della verifica la quale, rilevando valori ematici rientranti in un *range* di normalità e in linea con quelli risultanti dalle analisi effettuate subito dopo il concorso, ha, logicamente, escluso la sussistenza di disfunzioni del -OMISSIS- -OMISSIS- che costituiscono la causa di inidoneità contemplata nella direttiva tecnica.

7.12 In ultimo, rileva il Collegio che, in presenza di livelli di -OMISSIS- superiori ai valori soglia risultanti da analisi ravvicinate, di cui la seconda nemmeno effettuata a stomaco vuoto, e tenuto conto della netta discrepanza con quelli emergenti dagli accertamenti immediatamente successivi del -OMISSIS- e -OMISSIS- 2019, l'amministrazione avrebbe dovuto procedere quanto meno ad un terzo accertamento al fine di escludere la natura transeunte dell'alterazione e l'effettiva sussistenza di una -OMISSIS- primaria, così come previsto dall'art 10 comma 10 del bando di concorso a mente del quale *“I candidati che, all'atto degli accertamenti psico-fisici, verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali”*.

7.13 In conclusione, l'appello è infondato e deve essere respinto

7.14 Sussistono giustificati motivi, stante l'obiettiva difficoltà interpretativa della disciplina di riferimento, per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata e la patologia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2022, svolta da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Carmelina Addresso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Carmelina Addresso

IL PRESIDENTE
Giulio Castriota Scanderbeg

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.